

749.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Autorità per l'energia elettrica e il gas (Trasmissione di un documento)	9
Missioni valevoli nella seduta del 27 giugno 2000	3	Richieste ministeriali di parere parlamentare	9
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Atti di controllo e di indirizzo	10
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol (Trasmissione di un documento)	4	Interpellanze e interrogazioni	11
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	4	(Sezione 1 – Conferimento da parte di procure della Repubblica di incarichi di consulenza tecnica per attività di intercettazione ambientale)	11
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	8	(Sezione 2 – Effettività dell'obbligo dell'esercizio dell'azione penale stante l'elevato numero dei procedimenti penali pendenti) .	14
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	8	(Sezione 3 – Costo sostenuto dallo Stato per le indagini ed il dibattimento nel processo nei confronti del senatore Andreotti)	15
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	9	(Sezione 4 – Modalità di gestione dei sistemi informativi nelle pubbliche amministrazioni)	15
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	9	(Sezione 5 – Accesso al ruolo direttivo speciale per gli ispettori di polizia penitenziaria vincitori del concorso bandito nel 1997)	17

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 – Iniziative per garantire un trattamento carcerario adeguato a detenuti afflitti da problemi di obesità)	19	(Sezione 5 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	26
Proposte di legge nn. 229-3730-3826-3935 ..	20	(Sezione 6 – Articolo 4, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	31
(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali)	20	(Sezione 7 – Articolo 5, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	38
(Sezione 2 – Questioni sospensiva)	21	(Sezione 8 – Articolo 6 ed emendamenti) ..	40
(Sezione 3 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	21	(Sezione 9 – Articolo 7 ed emendamenti) ..	42
(Sezione 4 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	23	(Sezione 10 – Articolo 8, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	45

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 27 giugno 2000.**

Aloi, Amoruso, Angelini, Bagliani, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Capitelli, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danieli, De Piccoli, de Ghislanzoni Cardoli, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Frattini, Gambale, Giovanardi, Gnaga, Grimaldi, Guidi, Domenico Izzo, Labate, Ladu, La Russa, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Malentacchi, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Olivo, Ostillo, Pagano, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Scantamburlo, Schietroma, Solaroli, Stajano, Trabattoni, Turco, Valpiana, Vendola, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aloi, Amoruso, Angelini, Bagliani, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danieli, De Piccoli, de Ghislanzoni Cardoli, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Frattini, Gambale, Gnaga, Grimaldi, Domenico Izzo, Labate, Ladu, La Russa, Lento, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Malentacchi, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Montecchi, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Olivo, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Stajano, Trabattoni, Turco, Vendola, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 26 giugno 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANZIONE: « Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali » (7141);

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni in materia di oneri deducibili relativi alle forme pensionistiche complementari » (7142).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IX Commissione (Trasporti):

FRATTINI ed altri: « Disposizioni in materia di semplificazione delle pratiche automobilistiche » (7003) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV;*

« Attuazione della direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità » (7051) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma*

1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XII e XIV;

XIII Commissione (Agricoltura):

GAETANO VENETO ed altri: « Proroga del termine relativo alla conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari » (7071) *Parere della I Commissione.*

Assegnazione a Commissioni in sede referente di una proposta di inchiesta parlamentare.

A norma del comma 1, dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali), in sede referente:

CUSCUNÀ: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti del rischio derivante dall'esposizione all'amianto » (doc. XXII, n. 64) *Parere delle Commissioni I, II, V, IX, XI.*

Trasmissione dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.

Il presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol, con lettera in data 22 giugno 2000, ha trasmesso il documento conclusivo, approvato in pari data dal Comitato, relativo all'indagine conoscitiva sull'attuazione della convenzione Europol (doc. XVII-bis, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1^o al 31 marzo 2000, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 12/2000, del 9 dicembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (*GUCE C 64*) *alle Commissioni XII e XIII;*

Posizione comune (CE) n. 13/2000, del 16 dicembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (*GUCE C 64*) *alle Commissioni III e VIII;*

Posizione comune (CE) n. 14/2000, del 16 dicembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo (*GUCE C 64*) *alle Commissioni III e VIII;*

Posizione comune (CE) n. 15/2000, del 24 gennaio 2000, definita dal Consiglio,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (*GUCE C 83*) *alle Commissioni VIII e X*;

Posizione comune (CE) n. 16/200, del 24 gennaio 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003 (*GUCE C 83*) *alla XIII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 17/2000, del 24 gennaio 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (*GUCE C 83*) *alla XII Commissione*;

(COM(2000)77) — Proposte della Commissione — volume III — relative alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli (*GUCE C 86 E*) *alla XIII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 18/2000, del 17 dicembre 1999, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (*GUCE C 87*) *alla VIII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 19/2000, del 28 febbraio 2000, definita dal Consiglio

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri per quanto riguarda l'applicazione semplificata della nomenclatura dei prodotti (*GUCE C 87*) *alla X Commissione*;

(COM(1999)717) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (*GUCE C 89 E*) *alla XIII Commissione*;

(COM(1999)704) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che ratifica il regolamento n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (*GUCE C 89 E*) *alla XIII Commissione*;

(COM(1999)654) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (*GUCE C 89 E*) *alle Commissioni XII e XIII*;

(COM(1999)620) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) (*GUCE C 89 E*) *alla XII Commissione*;

(COM(1999)667) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (*GUCE C 89 E*) *alla IX Commissione*;

(COM(1999)608) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (*GUCE C 89 E*) alla XIII Commissione;

(COM(1999)631) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (*GUCE C 89 E*) alla XIII Commissione;

(COM(1999)617) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperatività del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (*GUCE C 89 E*) alla IX Commissione;

(COM(1999)517) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (*GUCE C 89 E*) alla XIII Commissione;

(COM(1999)494) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1488/96 sulle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (*GUCE C 89 E*) alla III Commissione;

(COM(1999)302) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (*GUCE C 89 E*) alla XIII Commissione;

(COM(1999)636) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (*GUCE C 89 E*) alla XIII Commissione;

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 marzo 2000, sono

state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferite alla stessa in sede primaria):

Ventiquattresima direttiva 2000/6/CE della Commissione, del 29 febbraio 2000, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 79/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (*GUCE L 56*) alla XII Commissione;

Direttiva 2000/10/CE della Commissione, del 1° marzo 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (fluroxypyr) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (*GUCE L 57*) alla XII Commissione;

Venticinquesima direttiva 2000/11/CEE della Commissione, del 10 marzo 2000, che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 79/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (*GUCE L 65*) alla XII Commissione.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 29 febbraio 2000, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono state deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 10/2000 del 2 dicembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli

tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella comunità (*GUCE C 29*) alla *IX Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 11/2000, del 29 marzo 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose (*GUCE C 36*) alla *IX Commissione*;

(COM(1999)570 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) (*GUCE C 56 E*) alla *XIII Commissione*;

(COM(1999)561 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2894/94 relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo spazio economico europeo (*GUCE C 56 E*) alla *III Commissione*;

(COM(1999)552 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e quarta modifica del Regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (*GUCE C 56 E*) alla *XIII Commissione*),

(COM(1999)550) – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002 (*GUCE C 56 E*) – alla *XIII Commissione*;

(COM(1999)576 – 1999/0236(CNS)) Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre (*GUCE C 56 E*) alla *XIII Commissione*;

(COM(1999)576 – 1999/0237(CNS)) Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (*GUCE C 56 E*) alla *XIII Commissione*;

(COM(1999)125 – 1999/0067(COD)) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (*GUCE C 56 E*) alla *VIII Commissione*;

(COM(1999)125 – 1999/0068(COD)) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera (*GUCE C 56 E*) alla *VIII Commissione*;

(COM(1999)535) Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi nel quadro di una strategia di preadesione per Cipro e Malta (*GUCE C 56 E*) alla *III Commissione*;

(COM(1999)549) – Proposta di regolamento del Consiglio (CE) riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda (*GUCE C 56 E*) alla *XIV Commissione*;

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 29 febbraio 2000, sono state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che modifica la direttiva 80/181/CE

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (*GUCE L 34*) alla *X Commissione*;

Direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio (*GUCE L 44*) alle *Commissioni VIII e IX*;

Direttiva 2000/3/CE della Commissione, del 22 febbraio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (*GUCE L 53*) alla *IX Commissione*;

Direttiva 2000/5/CE della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (*GUCE L 54*) alla *XI Commissione*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 26 giugno 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT) per l'esercizio 1998 (doc. XV, n. 267);

Autorità portuale di Savona per gli esercizi dal 1995 al 1999 (doc. XV, n. 268).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 16 giugno 2000, ha trasmesso la relazione conclusiva della Commissione di indagine sull'attività delle Commissioni mediche di verifica, istituita presso il ministero stesso, con decreti ministeriali del 26 novembre 1999 e 8 febbraio 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 21 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione sullo stato del processo di superamento degli ospedali psichiatrici e sull'attuazione del progetto-obiettivo « Tutela della salute mentale 1994-1996 », riferita al 31 marzo 2000 (doc. CXXVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 22 giugno 2000, ha trasmesso – in base alla delega a lui attribuita dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 17 giugno 2000 – ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza in merito agli scioperi proclamati per il periodo dal 28 al 30

giugno 2000 nel settore dei servizi gestiti dagli operatori del mercato elettrico nazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 19 giugno 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come innovata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria del 18 maggio 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 21 giugno 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di San Giovanni Teatino (Chieti) e di Setzu (Cagliari).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 19

giugno 2000, ha trasmesso due documenti relativi ai « Criteri per la definizione dei sistemi di perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico dei distributori di energia elettrica » ed alla « Regolazione della sicurezza della continuità del servizio di distribuzione del gas a mezzo reti a media e bassa pressione ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti criteri e parametri per la determinazione degli organici delle istituzioni scolastiche e educative.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 luglio 2000.

Il ministro per i rapporti con il parlamento, con lettera in data 26 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento ministeriale recante norme di sostegno al reddito dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dai natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 luglio 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che

dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 luglio 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, numero 112-*undecies*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione dei provvedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 luglio 2000.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Conferimento da parte di procure della Repubblica di incarichi di consulenza tecnica per attività di intercettazione ambientale)**A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

nell'ambito di una inchiesta giudiziaria relativa ad un traffico d'armi nel quale si ipotizzava il coinvolgimento della società Oto-Melara sono state disposte intercettazioni ambientali presso gli uffici della società Particolo Imm. riferibile a Pierfrancesco Pacini Battaglia;

le conversazioni intercorse tra questi e vari interlocutori hanno determinato l'avvio di più filoni d'indagine: quello relativo al traffico d'armi veniva trattenuto dalla procura di La Spezia e successivamente archiviato, quello relativo ad ipotesi di corruzione di magistrati veniva trasferito, per competenza, in parte a Brescia (« filone Di Pietro ») ed in parte a Perugia (« filoni Ferrovie » e « Magistrati romani », poi unificati);

la procura della Repubblica di La Spezia disponeva una consulenza tecnica per la trascrizione delle conversazioni;

in data 11 aprile e 30 giugno 1997 la procura della Repubblica di Perugia, per la parte di propria competenza, conferiva anch'essa incarico di consulenza, confer-

mando l'oggetto di quello precedentemente conferito dai magistrati di La Spezia;

i consulenti tecnici, designati da entrambe le procure, sono i signori Giovanni Pirinoli e Francesco Pirinoli, i quali, nel procedimento di La Spezia, si domiciliavano presso la società Carro Srl, con sede a Milano in Piazza Duca D'Aosta, e, nel procedimento di Perugia, presso un'altra società, la Carro 2000 Srl, con sede sempre a Milano ma in via S. Antonio Maria Zaccaria;

il 26 febbraio 1998 il pubblico ministero di Perugia, dottoressa Silvia Della Monica, liquidava ai periti, per l'incarico conferito in data 11 aprile 1997 ed in data 30 giugno 1997:

lire 6.728.400 quale onorario per la loro attività professionale;

lire 319.788.600 quale « rimborso delle spese sostenute e documentate agli atti »;

la « documentazione » citata dal pubblico ministero consiste, per intero (lire 318.112.200), in 4 fatture emesse dalla società Carro 2001 Srl;

già la procura della Repubblica di La Spezia aveva liquidato al signor Giovanni Pirinoli lire 14.412.000 per onorari e lire 197.873.000 di spese per un totale di lire 212.285.000;

alla liquidazione dei compensi ai periti si opponevano alcuni controinteressati e veniva così instaurato il relativo giudizio davanti al tribunale civile di Perugia, nel corso del quale si è appreso che, per

l'esecuzione del loro incarico, i consulenti si sono avvalsi dell'opera non di una sola ma di alcune società, tutte riferibili ai predetti consulenti stessi e tutte tra loro collegate da vari e complessi intrecci;

dalle dichiarazioni rese al giudice civile dallo stesso consulente Giovanni Pirinoli e da quelle contenute in atti e memorie prodotti in giudizio dal suo difensore risultano, oltre alla conferma dei citati rapporti tra i consulenti e le diverse società ed i collegamenti tra queste (Carro Srl, Carro Spa, ancora una società Carro Srl ma diversa dalla precedente, una Carro 2001 Srl e poi ancora una società Lepta AG, società di diritto svizzero ad una Lepta Srl di diritto italiano), anche ulteriori elementi assai equivoci. Come quelli di seguito indicati: il 13 marzo 1997 sui giornali e sulle TV veniva pubblicata la notizia - non si conosce da chi trasmessa - che nell'incarico di trascrizione delle intercettazioni relative a Pierfrancesco Pacini Battaglia era interessata la Carro Srl; che, secondo quanto riportato negli atti del giudizio civile, i (o i), « finanziatori svizzeri » della società, poi identificati negli stessi soci (Lepta AG) della Carro Srl, preoccupati per la notizia apparsa sui giornali, avevano vietato l'uso delle strutture di detta società, ed è per questa ragione di timore che sarebbe stata creata la Carro 2001 Srl, costituita *ad hoc* il 7 aprile 1997; che in effetti, tra i soci della Carro Srl, risulta la società di diritto svizzero Lepta AG, di cui è amministratore il dottor Bixio Romerio; che i Pm di La Spezia informati dai consulenti di queste circostanze, non hanno inteso chiarire né chi fossero i « finanziatori svizzeri » della Carro Srl né perché fossero essi ostili al fatto che nella società si svolgesse lavoro di traduzione e trascrizione relativi ad affari di Pierfrancesco Pacini Battaglia; che la Carro 2001, società degli stessi Pirinoli, non ha dipendenti, così come non ne aveva la Carro Srl; che la società Carro Srl, della quale Giovanni Pirinoli è amministratore sin dal 1990, cioè dalla data del suo trasferimento in Italia dalla Svizzera, ha iniziato l'attività solo nel gennaio 1996 e il 29 luglio 1994 essa si è trasformata in Spa (amministra-

tore, con pieni poteri, è stato nominato lo stesso Pirinoli); che la Carro Spa ha una capitalizzazione rilevante (capitale deliberato di circa 12 miliardi, versati 2,5 miliardi), controlla quasi interamente la società Cirs Spa, che ha a sua volta un capitale interamente versato di 14 miliardi ed un oggetto sociale assolutamente generico: si occupa infatti di consulenza, oltre che di realizzazione pratica per conto terzi, di qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, eccetera; che anche questa società però risulta inattiva e non ha alcun dipendente; la sede legale e l'ufficio indicati come in Civitavecchia Via Fontane Tetta 108 sono introvabili; che l'istruttoria civile ha dovuto occuparsi del fatto che le ingenti spese per l'opera svolta dai consulenti (che vengono loro fatturate dalla/dalle società di loro proprietà) apparivano largamente ingiustificate e non documentate, non avendo la società Carro 2001 personale, ed essendosi i consulenti rivolti a collaboratori esterni i quali, come di fatto ammesso dallo stesso Pirinoli Giovanni davanti al giudice civile, testualmente: « Non avevano rapporti di dipendenza con la Carro 2001, ma erano collaboratori saltuari. Si tratta di almeno 6 persone delle quali non ricordo il nome ma che mi riservo di fornire. Posso affermare inoltre di aver esaminato con mio figlio il lavoro fatto dai miei collaboratori, pur non avendo ascoltato tutte le bobine. Ho ricontrollato con attenzione quelle che ritenevo rilevanti ai fini delle intercettazioni »; che Pirinoli Giovanni non risulta essere iscritto in alcun albo dei periti e dei consulenti tecnici, pur avendo egli dichiarato di aver collaborato con la procura di Palermo e di Milano in importanti e delicate indagini; che, addirittura il 24 luglio 1997, lo stesso dichiarava al Pm di La Spezia di essere residente a Saronno, via Alliata 14, mentre, quattro giorni dopo, nell'atto di cessione al figlio delle quote della Carro 2001 Srl, avrebbe invece dichiarato di essere residente in Germania, a Baden Baden, Talstrasse, 4; che traspare evidente da questi fatti il dato di una evidente confusione voluta e chiaramente diretta a fini non limpidi; che tale confusione rende indefi-

nibile gli intrecci intercorsi tra le persone e la posizione dei due consulenti formalmente diversi e fra le diverse società attraverso le quali essi realizzavano la loro attività di consulenza; che di conseguenza delicatissimi incarichi loro conferiti da varie procure nella sostanza venivano delegati a soggetti societari sui quali l'autorità giudiziaria non ha effettuato mai alcun controllo preventivo; che l'autorità giudiziaria ha, per di più, delegate le società alla « messa a punto di un programma che permettesse al magistrato di collegare diversi punti e di identificare le voci degli interlocutori », vale a dire la costruzione (ed il possesso) della chiave di lettura coordinata della intera serie di indagini di cui si è detto; che, tenuto conto della delicatezza di questa e dell'elevato numero di conversazioni intercettate (alcune delle quali, a contenuto strettamente personale, peraltro già allora pubblicate sui quotidiani e settimanali), non è dato stabilire come i magistrati interessati abbiano potuto affidare-riaffidare, in questo modo e di fatto, le trascrizioni a soggetti privati e sconosciuti, senza, cioè, un preventivo controllo della affidabilità e idoneità tecnica e morale, considerato, peraltro, anche che né le une né le altre erano (e sono) desumibili dalla circostanza che i consulenti si avvalgono, per le operazioni peritali, di una società di capitali costituita appena sette giorni prima e che, nella realtà, gestirà poi interamente il compimento di tali operazioni; che, del resto, non è comprensibile come la collaborazione ad indagini su fatti di estrema delicatezza possa essere stata affidata ad una persona (Giovanni Pirinoli) che, come risulta dagli atti del giudizio civile, si è trasferita nel 1990, dall'oggi al domani, in Italia dalla Svizzera ed ha trovato immediata introduzione presso l'autorità giudiziaria inquirente per espletare attività di supporto ad indagini caratterizzate da particolari esigenze di rigorosa tutela del segreto; che in Svizzera la società Carro Srl, « fondata nel 1981, si è occupata dell'attività di collegamento Berger-Alboreto-ingegner Ferrari; la stessa era proprietaria dei Box radio »; il signor Giovanni Pirinoli, che a tale attività collegava da

esterno « fornendo le strutture di laboratorio », nel settembre 1990 « tornava in Italia e da quella data diventava amministratore della Carro Srl » iniziando contemporaneamente « attività di consulenza con i magistrati » anche con la procura di Palermo; che, inoltre, nel 1994 la Carro Srl si trasformava in società per azioni, ed è stata allora costituita una nuova Carro Srl, che però ai registri camerali risulta costituita nel 1987, la quale « acquista dalla società per azioni il complesso dei beni esistenti nel magazzino, e cioè ponti radio, microspie, radio, eccetera »; che, tenuto conto che le espressioni qui virgolettate ed in corsivo sono la trascrizione letterale di quanto affermato dalla difesa del Pirinoli nel processo civile, per cui non può non evidenziargli che, per effettuare attività di « consulenza » per la giustizia, la società disponeva addirittura di microspie; che assolutamente oscuro, ma assai allarmante è, per altro verso, l'intreccio di società misteriosamente finanziate ed inspiegabilmente dotate di capitalizzazioni ingentissime alle quali non corrisponde per anni alcuna attività, che si formano si sciolgono, si modificano, mutano oggetto e sede, non assumono dipendenti ed utilizzano collaboratori esterni non identificati, e però sono, di fatto, depositarie di una massa ingente di informazioni, anche di natura privatissima, su un numero, presumibilmente altissimo, di persone comunque coinvolte in molteplici filoni di indagine di estrema importanza e delicatezza, nelle quali la tutela più rigorosa del segreto, oltre che la riservatezza delle persone, possono essere necessarie per la sicurezza dello Stato. Informazioni che però restano inintelligibili nella loro interezza, inintelligibili dalle varie autorità giudiziarie precedenti, ciascuna delle quali può avere accesso solo ad una parte di questo articolatissimo ed inquietante patrimonio informativo, ed intellegibili, viceversa, solo da parte di questa oscura ed intricata macchina, che costituisce perciò una vera e propria realtà di *intelligence* illegale di fatto; che, considerato, infatti, che dagli atti processuali risulta che questa complessa ed oscura « macchina » peritale

avrebbe prestato la propria opera, oltre che per i pubblici ministeri di La Spezia e Perugia, anche per le procure di Palermo (come la difesa di Giovanni Pirinoli nel giudizio civile di Perugia espressamente riferisce) e, da ultimo, di Milano (per quest'ultima occupandosi addirittura, su incarico della dottoressa Ilda Boccassini, delle intercettazioni, o della trascrizione delle intercettazioni, effettuate nel bar Tombini e Mandara), deve arguirsi che ai due Pirinoli possa far riferimento un gruppo di individui, sconosciuti all'autorità giudiziaria nonché all'autorità amministrativa e politica, in grado di conoscere il vasto, complesso ed articolato coacervo di elementi relativi ad indagini effettuate, in materia di criminalità politica, imprenditoriale e mafiosa, da molto attive procure del Paese, venendo così a costituire una sorta di « grande orecchio » del tutto incontrollato ed incontrollabile —:

se il Governo sia in grado di accertare, riferire, o non lo sia, sulla base di quali titoli tecnici e professionali, ed all'esito di quali procedimenti sia stato consentito a Giovanni e Francesco Pirinoli di esser nominati all'ufficio pubblico di consulente tecnico nei procedimenti sopra indicati, considerato, tra l'altro, che lo stesso Pirinoli ha dichiarato di non essere iscritto all'albo dei periti e di essere un « collaboratore occasionale »;

se il Governo ritenga conforme o non conforme, a legge e alla deontologia, l'operato dei pubblici ministeri di Perugia, La Spezia, Palermo e Milano e la decisione loro di conferire ai Pirinoli gli incarichi anzidetti senza avere altresì neppure operato alcun controllo sulla affidabilità e sulla idoneità delle strutture societarie destinate, delle quali gli stessi si servivano, strutture per ciò stesso, destinate a divenire titolari di fatti riservati dei quali, tra l'altro, molti suscettibili di non esaurire nell'ambito del procedimento la propria rilevanza;

se il Governo ritenga conforme o non conforme all'interesse pubblico in genere e a quello della pace sociale in ispecie il fatto

della concentrazione in due sole persone (delle quali peraltro non è controllata l'affidabilità) di incarichi di grande delicatezza, comportanti la conoscenza di informazioni estremamente riservate su ambienti, relazioni ed eventi inerenti l'attività della pubblica amministrazione, della politica e inerenti anche la vita e le relazioni private di molte persone il cui diritto alla riservatezza risulta così stato posto a grave pericolo;

quanti incarichi, e relativi a quali procedimenti penali e civili, abbiano - negli anni 92-97 - ottenuto i signori Pirinoli Giovanni e Francesco e/o le loro società (Carro Spa; Carro Srl, ora Lepta Srl, Carro 2001 Srl) dalle procure di Palermo, Milano, Perugia, La Spezia, Brescia, e quali siano stati gli importi (onorari e spese) chiesti e liquidati a tali titoli, in dettaglio e complessivamente.

(2-01930)

« Mancuso, Garra ».

(15 settembre 1999)

(Sezione 2 - Effettività dell'obbligo dell'esercizio dell'azione penale stante l'elevato numero dei procedimenti penali pendenti)

B) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le condizioni da « terzo mondo » in cui versa la giustizia penale hanno superato recentemente ogni limite attraverso la resa senza condizioni delle procure della Repubblica di fronte all'assalto di centinaia di migliaia di fascicoli processuali;

giustificandosi con il vecchio adagio *nemo ad impossibilia tenetur*, le procure hanno di fatto operato la scelta della facoltatività dell'azione penale, abbandonando quei fascicoli relativi a reati prossimi alla prescrizione;

è la formalizzazione del collasso definitivo della giustizia penale, con riferimento ai reati cosiddetti minori che avvelenano la vita quotidiana dei cittadini onesti —:

quale sia l'opinione del Governo circa la scelta, seppur necessitata, delle procure della Repubblica del sistema della facoltatività dell'azione penale. (3-05275)

(9 marzo 2000)

(Sezione 3 - Costo sostenuto dallo Stato per le indagini ed il dibattimento nel processo nei confronti del senatore Andreotti)

C) Interrogazione:

MAIOLO. — *Al Ministro della giustizia.*
— Pere sapere — premesso che:

il 23 ottobre 1999 si è concluso il processo di primo grado nei confronti del senatore Andreotti;

le indagini preliminari che hanno dato luogo al procedimento sono durate oltre due anni, mentre il dibattimento si è protratto per oltre quattro;

nel procedimento sarebbero stati prodotti atti per oltre 800.000 pagine;

quale sia stato il costo sostenuto dallo Stato per le ingenti attività di indagine e per lo svolgimento del dibattimento.

(3-04528)

(29 ottobre 1999)

(Sezione 4 - Modalità di gestione dei sistemi informativi nelle pubbliche amministrazioni)

D) Interrogazione:

LO PRESTI, ARMAROLI, DELMASTRO DELLE VEDOVE e MARENGO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-*

nistri per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la normativa in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, con particolare attenzione al settore giustizia, impone alle stesse di provvedere, « di norma con proprio personale, alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati », mentre soltanto eccezionalmente, ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi (articolo 2, 1° e 2° comma decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);

ad oggi tale indicazione della legge resta in larga parte disattesa, in quanto le amministrazioni continuano ad operare in condizioni di dipendenza nei confronti di fornitori esterni di servizi informatici, ai quali vengono commissionate mere prestazioni d'opera, vietate dalla legge anche con riferimento al settore pubblico (articolo 2 legge n. 1369 del 1960);

tutto ciò comporta uno stravolgimento dei principi stabiliti dalle leggi vigenti ed un non adeguato utilizzo delle risorse pubbliche, in quanto tali prestazioni comportano costi significativamente superiori a quelli che lo Stato pagherebbe richiedendo direttamente a personale interno alle amministrazioni e senza interposizione le identiche mansioni oggi svolte dai prestatori soci o dipendenti di imprese informatiche esterne in appalto (in certi casi cooperative con il carattere di « cooperative spurie »);

la situazione attuale è ancora più grave ove si consideri che configura l'ipotesi di danno l'affidamento a personale estraneo all'amministrazione di compiti istituzionali, salvo che sia dimostrata, con adeguate giustificazioni, l'impossibilità di provvedervi con personale di ruolo e sempre che l'affidamento abbia ad oggetto speciali prestazioni di cui le amministrazioni pubbliche non abbiano il *know-how*

adeguato e rivesta carattere temporaneo, così come più volte ha sentenziato la Corte dei conti;

tale situazione è in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la quale, nei casi evidenziati di intermediazione di mere prestazioni d'opera commissionate alle imprese, si espone al rischio di un contenzioso giudiziario che può essere anche di vasta portata, attesa la dimensione del fenomeno;

la persistente violazione del precetto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 può esporre le amministrazioni committenti a responsabilità contabile;

il sopradDETTO comportamento della pubblica amministrazione non trova giustificazione nemmeno sotto il profilo del rapporto costi-benefici; infatti nonostante i livelli assai bassi del trattamento economico corrisposto ai propri dipendenti o soci lavoratori delle imprese esterne alla pubblica amministrazione ed appaltatrici di servizi informatici (detto personale attualmente svolge attività informatica per 40 ore settimanali, come risulta da tabulati elaborati dal ministero della giustizia, con una retribuzione media di Lit. 1.200.000 netti mensili e inoltre non avendo riconosciuti dei diritti fondamentali dei lavoratori), il costo delle mere prestazioni pagate dalle amministrazioni committenti alle imprese fornitrici di servizi informatici è più elevato di quelli che normalmente lo Stato pagherebbe allo stesso personale attualmente utilizzato, ove venisse adibito all'espletamento delle stesse mansioni oggi svolte (quali, ad es. l'immissione ed il salvataggio dei dati), alle dirette dipendenze dello Stato;

la situazione denunciata comporta altresì il rischio di lasciare in mano a terzi, senza che siano date idonee garanzie di affidabilità e di riservatezza, la gestione di dati destinati ad essere riservati, con l'ulteriore grave rischio che in alcuni settori dello Stato la vulnerabilità delle informazioni così gestite, potrebbe essere esposta

all'interesse della malavita organizzata; in particolare si fa riferimento alla segretezza connessa alle indagini del processo penale ed a campi specifici del processo civile quali le materie fallimentari, dei minori, ecc.;

pertanto la gestione con risorse proprie di tali dati da parte della pubblica amministrazione darebbe allo stato più ampie garanzie di autonomia, di sicurezza e di salvaguardia del patrimonio informativo;

con riferimento alle attività presupponenti un patrimonio conoscitivo riservato, o in ogni modo tutelato, deve essere affidata alla pubblica amministrazione la responsabilità della salvaguardia dell'integrità dei dati e delle fonti anche a tutela della *privacy*, in ossequio anche ai principi sanciti dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla disciplina del trattamento dei dati personali;

la ridefinizione dell'assetto organizzativo della pubblica amministrazione imposta dalla ristrutturazione informatica in corso potrebbe dare soddisfazione anche all'esigenza di salvaguardare in qualche misura l'occupazione del personale che si rendesse esuberante nelle imprese informatiche, che operano con la pubblica amministrazione, in conclusione, attingendo da aree di lavoro attualmente precarie e prive di protezione giuridica, ma connotate da pregressa e sperimentata capacità lavorativa (anche avvalorato da attestazioni di stima di magistrati e dirigenti di cancelleria sull'ottimo lavoro prestato e sulla necessità che questa collaborazione continui in situazione di non precariato) quali quelle delle persone impiegate in progetti di lavori socialmente utili e dei lavoratori esuberanti delle imprese informatiche, lo Stato potrebbe, con risparmio complessivo di spesa, offrire sbocchi occupazionali stabili, non assistenziali e utili ad una gestione corretta ed efficace della funzione di trattamento automatico delle informazioni —:

quali iniziative si intendano assumere per porre fine alle violazioni di legge, di cui

in premessa, che possono comportare danno erariale e condizioni di estrema precarietà di lavoratori oltre che i limiti strutturali nei livelli di conoscenza e di competenza in un settore strategico come quello del trattamento automatico delle informazioni, pur nel rispetto degli obiettivi di crescita e di valorizzazione delle imprese informatiche qualificate, che costituiscono una componente rilevante del settore terziario avanzato;

se non ritengano che la soluzione dettata dalla legge appaia anche conforme ai principi costituzionali sulla tutela del lavoro sanciti dagli articoli 1, 35 e 36 della Costituzione in quanto assumendo direttamente, con le modalità opportune, il personale che ora viene utilizzato in appalto si produrrebbe una forte diminuzione dei rapporti di lavoro precario ed una maggiore possibilità di crescita di competenza nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e di crescita nella sicurezza nel trattamento di dati riservati che sono connessi ai compiti istituzionali in molti ambiti del settore pubblico;

se le condizioni di un arretrato « strutturale » con particolare riferimento alle problematiche scaturite dal *millennium bug*, dal giudice unico, da un giusto processo, da un contesto europeo dove parametro fondamentale è il buon andamento della giustizia; dell'inserimento del sistema informativo di alcuni settori in particolare di quello della giustizia dove questa limitazione rappresenta una componente che determina le condizioni di « negata giustizia », non giustifichi un'urgente iniziativa specifica di copertura delle vacanze attuali degli organici come ad oggi risultano presso il ministero della giustizia, anche attraverso concorsi per titoli e colloqui che permettano, tra l'altro, di tutelare i lavoratori di imprese e cooperative che operano con la pubblica amministrazione (nei fatti in una condizione di totale sua subordinazione) e per evitare di disperdere competenze ed esperienze.

(3-04647)

(19 novembre 1999)

(Sezione 5 - Accesso al ruolo direttivo speciale per gli ispettori di polizia penitenziaria vincitori del concorso bandito nel 1997)

E) Interrogazioni:

TERESIO DELFINO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 17 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1997 è stato bandito un concorso interno per 350 posti per la qualifica iniziale del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria;

considerato che i vincitori sono risultati 188 di cui 167 uomini e 21 donne;

i vincitori hanno iniziato la frequenza del corso di formazione in data 31 gennaio 2000 presso la scuola di formazione di polizia penitenziaria sita in Roma, in via di Brava con il termine previsto per il 31 luglio 2000;

considerato che la partenza del suddetto corso è stata rinviata per 14 mesi dall'amministrazione penitenziaria penalizzando così i corsisti;

in data 12 maggio 1999 l'amministrazione penitenziaria notificò con lettera circolare la partenza prevista per il mese di settembre '99; cosa questa non avvenuta;

l'amministrazione non si è degnata minimamente di avvisare di questo ulteriore ritardo;

il decreto legislativo n. 266 del 1999 prevede due ruoli — uno dirigenziale e uno direttivo per la polizia penitenziaria;

per il ruolo dirigenziale ordinario possono concorrere esterni in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche;

il ruolo direttivo speciale è riservato al personale del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria in possesso di diploma di secondo grado;

allo stato attuale sono transitati nel ruolo degli ispettori tutti i sovrintendenti beneficiari del riordino delle carriere con il decreto legislativo n. 200 del 1995 —:

ai corsisti di via di Brava, venga data la possibilità di concorrere all'accesso nei ruoli direttivi speciali variando la parte del decreto legislativo n. 266 del 1999, che richiede il possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del bando, invece che alla data del decreto. (3-05232)

(2 marzo 2000)

BORGHEZIO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 17 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1997, veniva bandito un concorso interno per 350 posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria;

svolte tutte le prove, sono risultati vincitori 188 concorrenti, dichiarati tali nell'ottobre del 1998 (data in cui si svolsero le prove orali) e pronti per seguire il previsto corso di formazione sin dal 31 gennaio 1998;

per motivi interni all'amministrazione, la data di inizio del citato corso di formazione è stata fatta slittare sino al 31 gennaio di quest'anno, per concludersi — quindi — il 31 luglio 2000;

pertanto, presso la scuola di formazione di polizia penitenziaria sita in Roma, via di Brava, si stanno attualmente svolgendo le lezioni e la preparazione per i 188 vincitori del concorso bandito nel 1996-1997;

come noto, tali persone verranno riconosciute ufficialmente nel ruolo di ispettori, al termine del corso di formazione;

in conseguenza del disposto dell'articolo 12 della legge delega 28 luglio 1999, n. 266, specificamente destinata alla riorganizzazione del personale dell'amministrazione penitenziaria, dovrà essere bandito — entro breve tempo — un concorso per il ruolo direttivo speciale per gli ispettori;

in pratica, la legge n. 266 del 1999 istruisce, per la polizia penitenziaria, due ruoli: uno dirigenziale « ordinario » (cui possono concorrere esterni in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche) e l'altro direttivo speciale (riservato al personale di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori in possesso di diploma di 2° grado);

tra l'altro, quasi la totalità degli attuali ispettori, risultano tali non già in virtù di un concorso vinto per questo specifico ruolo, ma in quanto transitati nel ruolo degli ispettori (da quello di sovrintendenti) grazie al disposto riordino delle carriere, operato con il decreto legislativo n. 200 del 1995 —:

se sia a conoscenza di queste 188 persone che frequentano il corso di formazione a Roma (via di Brava) e che vedranno finalmente riconosciuto il ruolo di ispettore solo al termine di questo corso, con un ritardo, evidentemente, di due anni rispetto a quando loro erano risultati vincitori dal pubblico concorso;

se abbia quindi valutato la necessità di controllare che non si verifichino discriminazioni qualora l'emanando bando di concorso per il ruolo direttivo speciale dovesse limitare alla partecipazione gli ispettori che risultino tali sin dagli anni precedenti, cosa che escluderebbe questi 188 in quanto ispettori solo dal luglio 2000 (data in cui termina il corso); peraltro è da osservare che, mentre altri, pur risultano ispettori da data precedente, sono tali — come detto — in virtù del riordino delle carriere, questi, ispettori del 2000 hanno vinto il concorso bandito proprio per questo ruolo. (3-05892)

(27 giugno 2000) (ex 4-29971 del 30 maggio 2000).

BORGHEZIO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 17 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1997, è stato bandito un concorso interno per 350 posti per la qualifica iniziale del ruolo di ispettore di polizia penitenziaria;

i vincitori sono risultati 188, di cui 167 uomini e 21 donne;

in data 12 maggio 1999, con lettera circolare, l'amministrazione penitenziaria, ha stabilito per il mese di settembre 1999 l'inizio del corso di formazione;

il suddetto corso è in realtà stato rinviato di 14 mesi dall'amministrazione penitenziaria, penalizzando così i corsisti;

i vincitori hanno infatti effettivamente iniziato in data 31 gennaio 2000, presso la scuola di polizia penitenziaria sita in Roma, in via di Brava, il corso che avrà termine il 31 luglio 2000;

il decreto legislativo 266 del 1999 prevede due ruoli per la polizia penitenziaria: uno dirigenziale e uno direttivo;

per il ruolo dirigenziale ordinario possono concorrere esterni in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche, mentre il ruolo direttivo speciale è riservato al personale del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria in possesso di diploma di 2° grado;

allo stato attuale sono transitati nel ruolo degli ispettori tutti i sovrintendenti beneficiari del riordino delle carriere con decreto legislativo 200 del 1995 —:

se sia possibile che ai corsisti venga data la possibilità di concorrere all'accesso dei ruoli direttivi speciali, richiedendo il possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del bando, invece che alla data del decreto. (3-05891)

(Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento)

(Sezione 6 - Iniziative per garantire un trattamento carcerario adeguato a detenuti afflitti da problemi di obesità)

F) Interrogazione:

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il caso eclatante del detenuto maxio-beso « Leone », ristretto nel carcere di Padova, la cui condizione di disagio reale è stata molto civilmente denunciata da un altro detenuto, un « serenissimo » ivi ristretto per reati politici, con una nobile lettera al quotidiano il *Gazzettino*, pone un problema non certo isolato;

nel nostro Paese, infatti, si è ben lungi dall'assicurare alla generalità dei cittadini obesi parità effettiva di diritti nell'espletamento di un ventaglio di attività sociali e persino abitative, di fatto non garantite —:

se il Governo non intenda, per il caso di specie, intervenire affinché venga garantito al detenuto sopra citato il diritto ad un trattamento che tenga conto della situazione di una persona che pesa oltre 200 chili, per la quale in tutta evidenza l'incompatibilità con le strutture carcerarie inadeguate anche per le attività trattamentali degli stessi detenuti « normali » diviene assoluta ed indiscutibile;

se, in ordine a quanto sopra esposto, non si ritenga di mettere l'Italia al passo con paesi di più avanzata civiltà, promulgando una « carta dei diritti degli obesi », per garantire realmente parità di diritti a questi nostri concittadini, alcuni dei quali costretti a vivere rinchiusi in abitazioni di Erp, strutture per anziani o istituti ospedalieri inadatti e sprovvisti addirittura di ascensori utilizzabili da parte degli obesi gravi. (3-05274)

(8 marzo 2000)

PROPOSTE DI LEGGE: CAVERI; NICCOLINI ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; FONTANINI E BOSCO: NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA (229-3730-3826-3935)

(A.C. 229 – sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che gli articoli 8, 9 e 10 della proposta di legge n. 229 parificano la lingua slovena a quella ufficiale dello Stato;

considerato che tali disposizioni rompono il legame dell'unità linguistica e dunque si pongono in contrasto con l'articolo 5 della Costituzione che sancisce l'unità e l'indivisibilità della Repubblica;

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 229 e abbinate.

n. 1. Menia, Armaroli, Migliori, Selva, Fragalà, Gasparri, Tremaglia, Anedda, Franz, Contento.

La Camera,

premesso che:

gli articoli 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 28 della proposta di legge n. 229 contengono norme che favoriscono i cittadini italiani di lingua slovena nell'accesso al lavoro, nell'ambito scolastico, nei finanziamenti ad associazioni sportive e culturali, nei diritti patrimoniali e elettorali;

tali disposizioni si pongono in palese contrasto con l'articolo 3, della Costituzione che detta il principio di uguaglianza tra i cittadini;

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 229 e abbinate.

n. 2. Menia, Armaroli, Selva, Fragalà, Gasparri, Anedda, Nania, Migliori, Rallo, Tremaglia.

La Camera,

premesso che:

il 25 novembre 1999 il Senato ha approvato in via definitiva la legge sulle minoranze linguistiche storiche, che « tutela – come essa stessa recita – la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slovena e croata e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo »;

la proposta di legge in esame reca disposizioni e norme diverse e più intense rispetto a quelle derivanti dalla sopra richiamata legge nella quale sono inclusi tanto lo sloveno quanto il friulano;

il privilegiare con norme di tutela più intense i cittadini di madrelingua slovena rispetto ai parlanti il friulano configurerebbe una doppia viola-

zione di principi e norme costituzionali, contrastando sia con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione sia con le norme contenute nello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, il cui articolo 3 sancisce che: « Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali;

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 229 e abbinate.

n. 3. Menia, Gasparri, Armaroli, Migliori, Tremaglia, Mitolo, Contento, Franz, Anedda, Rallo.

(A.C. 229 - sezione 2)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

considerato che l'articolo 20 della proposta di legge in esame prevede la cosiddetta restituzione di beni immobili alla minoranza slovena;

considerato altresì che a tutt'oggi non esiste reciprocità di trattamento in merito da parte della Repubblica di Slovenia nei confronti delle migliaia di cittadini italiani espropriati dei loro beni (circa 10.000 tra edifici, officine, terreni), ai quali si nega la restituzione degli stessi;

delibera

di sospendere l'esame del provvedimento fino a quando la Repubblica di Slovenia non provvederà alla restituzione delle proprietà espropriate agli italiani.

n. 1. Menia, Selva, Armaroli, Migliori, Anedda, Fragalà, Malgieri, Gasparri, Paolone, Nania.

(A.C. 229 - sezione 3)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Riconoscimento della minoranza slovena).

1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Riconoscimento della minoranza slovena).

Sopprimerlo.

1. 1. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la minoranza di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e quella slavofona della provincia di Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi generali dell'ordinamento ed a quelli proclamati nella

Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, nelle Convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Menia.

Al comma 1, sopprimere le parole: riconosce e.

1. 2. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica *con le seguenti:* la minoranza linguistica.

1. 3. Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Caveri.

Al comma 1, sopprimere le parole: i diritti dei.

1. 4. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica *con le seguenti:* della minoranza di lingua slovena.

1. 21. Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Caveri.

Al comma 1, sostituire le parole: appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente *con le seguenti:* di madrelingua slovena presenti.

1. 5. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: appartenenti alla minoranza linguistica slovena *con le seguenti:* di madrelingua slovena.

1. 19. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: alla minoranza linguistica slovena *con le seguenti:* al gruppo linguistico sloveno.

1. 6. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire la parola: presente *con le seguenti:* presenti.

1. 7. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole:, Gorizia e Udine *con le seguenti:* e Gorizia e quelli degli slavofoni della provincia di Udine.

1. 8. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione *con le seguenti:* dell'articolo 6 della Costituzione.

1. 20. Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: in conformità *con le seguenti:* coerentemente con i.

1. 9. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: in conformità ai *con le seguenti:* coerentemente ai.

1. 13. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: in conformità ai *con le seguenti:* in coerenza con i.

1. 10. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: in conformità ai con le seguenti: nel rispetto dei.

1. **11.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: in conformità ai con le seguenti: nel pieno rispetto dei.

1. **12.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: in conformità ai con le seguenti: in armonia con i.

1. **14.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: in conformità ai con le seguenti: armonicamente con i.

1. **15.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: in conformità ai con le seguenti: secondo i.

1. **16.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: in conformità ai con le seguenti: conformemente con i.

1. **17.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

1. **22.** La Commissione.

(A.C. - sezione 4)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie).

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:

a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;

b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;

c) la necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;

d) la promozione di forme appropriate di scambi transnazionali per le lingue regionali o minoritarie utilizzate in forma simile o identica in due o più Stati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie).

Sopprimerlo.

2. **1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si

ispirano ai seguenti principi affermati nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali fatta a Strasburgo il 10 febbraio 1995 e nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie fatta a Strasburgo l'11 novembre 1992:

a) riconoscimento individuale dei diritti e della tutela in capo ai membri della minoranza;

b) libertà di scelta di essere trattati o meno come membri della minoranza;

c) uso pubblico della lingua della minoranza nelle aree geografiche di insediamento sostanziale o tradizionale quando le persone lo richiedano e tale richiesta risponde ad un bisogno reale;

d) riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Menia

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: si ispirano ai con le seguenti: sono conformi ai.

2. 14. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Anedda, Selva, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: si ispirano ai con le seguenti: rispondono ai.

2. 12. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Anedda, Selva, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: si ispirano ai con le seguenti: sono ispirati ai.

2. 15. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Anedda, Selva, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: si ispirano ai con le seguenti: sono dettate nel pieno rispetto dei.

2. 16. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Anedda, Selva, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole da: , oltre che alla Convenzione fino alla fine del comma, con le seguenti: ai seguenti principi affermati nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali fatta a Strasburgo il 10 febbraio 1995 e nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie fatta a Strasburgo l'11 novembre 1992:

a) riconoscimento individuale dei diritti e della tutela in capo ai membri della minoranza;

b) libertà di scelta di essere trattati o meno come membri della minoranza;

c) uso pubblico della lingua della minoranza nelle aree geografiche di insediamento sostanziale o tradizionale quando le persone lo richiedano e tale richiesta risponde ad un bisogno reale;

d) riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale.

2. 3. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole da: , oltre che alla Convenzione fino alla fine del comma, con le seguenti: ai seguenti principi affermati nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata dal Parlamento italiano con legge 28 agosto 1997 n. 302:

a) riconoscimento individuale dei diritti e della tutela in capo ai membri della minoranza;

b) libertà di scelta di essere trattati o meno come membri della minoranza;

c) uso pubblico della lingua della minoranza nelle aree geografiche di insediamento sostanziale o tradizionale quando e persone lo richiedano e tale richiesta risponde ad un bisogno reale.

2. 2. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: affermati con la seguente: sanciti.

2. 17. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Anedda, Selva, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: affermati con la seguente: dichiarati.

2. 18. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Anedda, Selva, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: affermati con la seguente: stabiliti.

2. 19. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Anedda, Selva, Niccolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 8. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 9. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 10. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 11. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

2. 20. La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

e) il riconoscimento individuale dei diritti e della tutela in capo ai membri della minoranza;

f) la libertà di scelta di essere trattati o meno come membri della minoranza;

g) l'uso pubblico della lingua della minoranza nelle aree geografiche di insediamento sostanziale o tradizionale quando e persone lo richiedano e tale richiesta risponde ad un bisogno reale.

2. 4. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) il riconoscimento individuale dei diritti e della tutela in capo ai membri della minoranza.

2. 5. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) la libertà di scelta di essere trattati o meno come membri della minoranza.

2. 6. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) l'uso pubblico della lingua della minoranza nelle aree geografiche di inse-

diamento sostanziale o tradizionale quando e persone lo richiedano e tale richiesta risponda ad un bisogno reale.

2. 7. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

(A.C. 229 – sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di seguito denominato « Comitato », composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.

2. Fanno parte del Comitato:

a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;

b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;

c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena).

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimerlo.

* **3. 67.** Niccolini.

Sopprimere il comma 1.

3. 2. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire la parola: previa con la seguente: dopo.

3. 60. Menia, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: è istituito con le seguenti: è costituito.

3. 61. Menia, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: è istituito con le seguenti: è nominato.

3. 62. Menia, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: è istituito con le seguenti: è stabilito.

3. 63. Menia, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: è istituito con le seguenti: viene istituito.

3. 64. Menia, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: è istituito con le seguenti: viene costituito.

- 3. 65.** Menia, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: è istituito con le seguenti: viene nominato.

- 3. 66.** Menia, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

- 3. 33.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: ventitré mesi.

- 3. 14.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: ventidue mesi.

- 3. 15.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: ventuno mesi.

- 3. 16.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: venti mesi.

- 3. 17.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciannove mesi.

- 3. 18.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.

- 3. 19.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciassette mesi.

- 3. 20.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sedici mesi.

- 3. 21.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quindici mesi.

- 3. 22.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattordici mesi.

- 3. 23.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tredici mesi.

- 3. 24.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

- 3. 25.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: undici mesi.

- 3. 26.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dieci mesi.

- 3. 27.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.

- 3. 28.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.

- 3. 29.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.

- 3. 30.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: istituzionale paritetico con le seguenti: consultivo.

- 3. 3.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: venti membri con le seguenti: trenta membri.

- 3. 34.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: venti membri con le seguenti: ventinove membri.

- 3. 35.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: venti membri con le seguenti: ventotto membri.

- 3. 36.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: venti membri con le seguenti: ventisette membri.

- 3. 37.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: venti membri con le seguenti: ventisei membri.

- 3. 38.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: venti membri con le seguenti: venticinque membri.

- 3. 39.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: venti membri con le seguenti: ventiquattro membri.

- 3. 40.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: venti membri con le seguenti: ventitré membri.

- 3. 41.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: venti membri con le seguenti: ventidue membri.

- 3. 31.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: venti membri con le seguenti: ventuno membri.

- 3. 32.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui dieci *con le seguenti:* di cui uno.

- 3. 42.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui dieci *con le seguenti:* di cui due.

- 3. 43.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui dieci *con le seguenti:* di cui tre.

- 3. 44.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui dieci *con le seguenti:* di cui quattro.

- 3. 45.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui dieci *con le seguenti:* di cui cinque.

- 3. 46.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui dieci *con le seguenti:* di cui sei.

- 3. 47.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui dieci *con le seguenti:* di cui sette.

- 3. 48.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui dieci *con le seguenti:* di cui otto.

- 3. 49.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui dieci *con le seguenti:* di cui nove.

- 3. 50.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e presieduto dal Commissario di Governo presso la Regione Friuli-Venezia Giulia.

- 3. 4.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: più il presidente, nominato dal Consiglio dei ministri, d'intesa con il presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

- 3. 5.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: più il presidente, nella persona del presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia.

- 3. 6.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Sopprimere il comma 2.

- 3. 7.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: dei quali uno di lingua slovena.

- 3. 8.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e uno di lingua germanofona, nominato dalle associazioni più rappresentative della minoranza.

- 3. 9.** Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Caveri.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

- 3. 10.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza.

- 3. 11.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: uno.

- 3. 51.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

- 3. 52.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

- 3. 53.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di lingua slovena aggiungere le seguenti: e uno di lingua germanofona.

Conseguentemente alla medesima lettera b), sostituire la parola: minoranza con la seguente: minoranze.

- 3. 12.** Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Caveri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza.

- 3. 13.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

- 3. 54.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: diciotto mesi.

- 3. 55.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: dodici mesi.

- 3. 56.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 2 lettera c) sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: nove mesi.

- 3. 57.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 2 lettera c) sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.

- 3. 58.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 2 lettera c) sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.

- 3. 59.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Selva, Anedda, Niccolini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I membri sloveni del comitato nominati dal Consiglio dei Ministri sono scelti tra esperti in problematiche relative alle minoranze linguistiche.

- 3. 68.** Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Caveri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il comitato ha sede presso la Regione Friuli-Venezia Giulia. Con il decreto istitutivo del Comitato di cui al comma 1, sono stabilite anche le norme per il suo funzionamento e per l'uso della lingua slovena nei suoi lavori.

3. 69. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Caveri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Con il decreto istitutivo sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.

3-bis. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso spese di viaggio.

3-ter. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98.500.000 annue a decorrere dall'anno 2001.

3. 70. La Commissione (*Nuova formulazione*).

(A.C. 229 – sezione 6)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Ambito territoriale di applicazione della legge).

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, sentiti i comuni interessati, dal Comitato ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 4.

(Ambito territoriale di applicazione della legge).

Sopprimerlo.

4. 1. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Le misure di tutela a favore dei cittadini del gruppo linguistico sloveno previste dalla presente legge si applicano, alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste, e nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo e San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia.

2. Per la fruizione della tutela, può essere chiesta al beneficiario la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, può essere ampliato l'elenco dei comuni di cui al comma 1, qualora sia accertata, mediante censimento, la presenza superiore al 25 per cento della minoranza slovena nel territorio comunale e

vi sia la richiesta in tale senso del 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. L'estensione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela di cui alla presente legge è deliberata dal consiglio provinciale, d'intesa con i comuni interessati.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Menia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Le misure con le seguenti: I precetti.

- 4. 29.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Le misure con le seguenti: I dettati.

- 4. 26.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: misure con la seguente: norme.

- 4. 24.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: misure con la seguente: previsioni.

- 4. 27.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: misure con la seguente: disposizioni.

- 4. 28.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: misure con la seguente: normative.

- 4. 30.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: misure con la seguente: normazioni.

- 4. 31.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: misure con la seguente: statuizioni.

- 4. 32.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: della minoranza slovena fino alla fine del comma, con le seguenti: dei cittadini del gruppo linguistico sloveno previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste, e nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo e San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia.

2. Per la fruizione della tutela, può essere chiesta al beneficiario la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, può essere ampliato l'elenco dei comuni di cui al comma 1, qualora sia accertata, mediante censimento, la presenza superiore al 25 per cento della minoranza slovena nel territorio comunale e vi sia la richiesta in tale senso del 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati.

- 4. 2.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: della minoranza slovena *fino alla fine del comma, con le seguenti:* a favore dei cittadini del gruppo linguistico sloveno previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste, e nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo e San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia.

2. Per la fruizione della tutela, può essere chiesta al beneficiario la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, può essere ampliato elenco dei comuni di cui al comma 1, qualora vi sia la richiesta in tale senso del 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati ed il consiglio provinciale si sia analogamente espresso.

4. 3. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: della minoranza slovena *fino alla fine del comma, con le seguenti:* a favore dei cittadini del gruppo linguistico sloveno previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste,

e nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo e San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia.

2. Per la fruizione della tutela, può essere chiesta al beneficiario la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, può essere ampliato elenco dei comuni di cui al comma 1, qualora sia accertata, mediante censimento, la presenza superiore al 25 per cento della minoranza slovena nel territorio comunale.

4. 4. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: della minoranza slovena *fino alla fine del comma, con le seguenti:* a favore dei cittadini del gruppo linguistico sloveno previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste, e nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo e San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia.

2. Per la fruizione della tutela, può essere chiesta al beneficiario la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno.

4. 5. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previste con la seguente: adottate.

- 4. 6.** Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previste con la seguente: individuate.

- 4. 7.** Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previste con la seguente: dettate.

- 4. 8.** Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, sostituire la parola: previste con la seguente: stabilite.

- 4. 9.** Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previste con la seguente: predisposte.

- 4. 10.** Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previste con la seguente: definite.

- 4. 11.** Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previste con la seguente: sancite.

- 4. 12.** Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previste con la seguente: disposte.

- 4. 13.** Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previste con la seguente: fissate.

- 4. 14.** Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: tradizionalmente.

- 4. 33.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: o le frazioni fino alla fine del comma con le seguenti: che ne facciano richiesta, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri comunali o di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni stessi, e quindi indicati in una tabella predisposta dal comitato di cui all'articolo 3, entro diciotto mesi dalla sua costituzione ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.

- 4. 39.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: o le frazioni fino alla fine del comma con le seguenti: che ne facciano richiesta, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri comunali o di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni stessi, e quindi indicati in una tabella predisposta dal comitato di cui all'articolo 3, entro diciotto mesi dalla sua costituzione ed approvata dal Consiglio Provinciale.

- 4. 40.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: o le frazioni fino alla fine del comma con le seguenti: indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge.

Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

ALLEGATO A
(Articolo 4)

Provincia di TRIESTE:

comuni di DUINO AURISINA, MONRUPINO, MUGGIA, SAN DORLIGO DELLA VALLE, SGONICO e TRIESTE.

Provincia di GORIZIA:

comuni di CORMONS, DOBERDÒ DEL LAGO, DOLEGNA DEL COLLIO, GORIZIA, MONFALCONE, RONCHI DEI LEGIONARI, SAGRADO, SAN FLORIANO DEL COLLIO e SAVOGNA D'ISONZO.

Provincia di UDINE:

comuni di ATTIMIS, CIVIDALE DEL FRIULI, DRENCHIA, FAEDIS, GRIMACCO, LUSEVERA, MALBORGHETTO-VALBRUNA, MONTENARS, NIMIS, PONTTEBBA, PREPOTTO, PULFERO, RESIA, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA, TAI-PANA, TARCENTO, TARVISIO e TORREANO.

4. 15. Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Caveri.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o le frazioni di essi.

*** 4. 16.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o le frazioni di essi.

*** 4. 36.** Niccolini.

Al comma 1, secondo periodo dopo la parola: tabella aggiungere le seguenti: votata dal Consiglio Provinciale e.

4. 34. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: predisposta fino alla fine del comma con le seguenti: approvata dal consiglio regionale e predisposta dal Comitato di cui all'articolo 3 d'intesa con i comuni interessati. La tabella è resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica.

4. 17. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentiti i comuni interessati, dal Comitato con le seguenti: su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato di cui all'articolo 3, entro diciotto mesi dalla sua costituzione.

4. 41. Giovanardi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
4. 37. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 4. 37, dopo la parola: proposta aggiungere le seguenti: di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi ovvero.

0. 4. 37. 1. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 4. 37, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un terzo.

0. 4. 37. 6. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 4. 37, dopo le parole: comuni interessati aggiungere le seguenti: ovvero di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi.

0. 4. 37. 3. Menia, Migliori, Niccolini.

All'emendamento 4. 37, dopo le parole: comuni interessati aggiungere le seguenti: e sentiti i comuni stessi.

0. 4. 37. 4. Menia, Migliori, Niccolini.

All'emendamento 4. 37, dopo le parole: comuni interessati aggiungere le seguenti: e dopo deliberazione favorevole degli stessi.

0. 4. 37. 5. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 4. 37, sostituire le parole: dal Comitato di cui all'articolo 3, entro diciotto mesi dalla sua costituzione con le seguenti: dal Consiglio provinciale.

0. 4. 37. 2. Menia, Migliori, Franz, Niccolini.

All'emendamento 4. 37, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quarantotto mesi.

0. 4. 37. 8. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 4. 37, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: trentasei mesi.

0. 4. 37. 9. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 4. 37, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

0. 4. 37. 10. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 4. 37, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.

0. 4. 37. 11. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 4. 37, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

0. 4. 37. 12. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentiti i comuni interessati, dal Comitato con le seguenti: su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato di cui all'articolo 3 entro 18 mesi dalla sua costituzione.

4. 37 (Nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa.

4. 25. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente della Repubblica con le seguenti: dal Consiglio provinciale.

4. 20. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente della Repubblica con le seguenti: dal Consiglio regionale.

4. 39-bis. Menia, Migliori, Niccolini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
4. 38 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 4. 38., sostituire la parola: elaborare con la seguente: predisporre.

0. 4. 38. 5. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire la parola: elaborare con la seguente: attuare.

0. 4. 38. 6. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire la parola: elaborare con le seguenti: porre in essere.

0. 4. 38. 7. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire la parola: elaborare con la seguente: approntare.

0. 4. 38. 8. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre anni.

0. 4. 38. 9. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due anni.

0. 4. 38. 10. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.

0. 4. 38. 11. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

0. 4. 38. 12. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: undici mesi.

0. 4. 38. 13. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dieci mesi.

0. 4. 38. 14. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.

0. 4. 38. 15. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.

0. 4. 38. 16. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.

0. 4. 38. 17. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire le parole: dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: dal Consiglio provinciale.

0. 4. 38. 2. Menia, Migliori, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire le parole: dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: dal Consiglio regionale.

0. 4. 38. 3. Menia, Migliori, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire le parole: dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

0. 4. 38. 4. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 4. 38., sostituire le parole: dalla Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

0. 4. 38. 18. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 4. 38., sopprimere le parole: , fermo restando quanto stabilito dall'articolo 26 della presente legge.

0. 4. 38. 1. Menia, Migliori, Niccolini.

All'emendamento 4. 38, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 si applicano soltanto nei comuni nei quali la minoranza slovena raggiunge almeno il 15 per cento degli abitanti.

0. 4. 38. 19. Giovanardi.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

2. Qualora il Comitato di cui all'articolo 3 non fosse in grado di elaborare nel termine previsto la proposta di cui al comma precedente, l'elenco verrà predisposto nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 26 della presente legge.

4. 38. (nuova formulazione) La Commissione.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Censimento).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle province di Trieste e Gorizia è indetto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e sentito

il Consiglio dei ministri, un censimento che accerti, comune per comune, la consistenza del gruppo linguistico sloveno, grazie ad una dichiarazione di appartenenza che renda possibile la fruizione della tutela nei termini previsti dalla legge.

4. 01. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

(A.C. 229 – sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale).

1. Forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona. Al consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è demandato il compito di approvare le disposizioni necessarie.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale).

Sopprimerlo.

5. 1. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Le misure in favore della minoranza slovena previste dalla presente legge si

applicano, in quanto compatibili, anche alla minoranza germanofona della Val Canale.

5. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Tutela della popolazioni germanofone della Val Canale).

1. Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei principi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. 12 *(Nuova formulazione)* La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono garantite alle con le seguenti: sono stabilite anche per le.

5. 8. Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono garantite alle con le seguenti: vengono stabilite anche per le.

5. 9. Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono garantite alle con le seguenti: sono assicurate anche per le.

5. 10. Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono garantite con le seguenti: vengono garantite.

5. 3. Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono garantite con le seguenti: sono assicurate.

5. 4. Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono garantite con le seguenti: vengono assicurate.

5. 5. Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono garantite con le seguenti: si garantiscono.

5. 6. Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono garantite con le seguenti: si assicurano.

5. 7. Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Fino all'entrata in vigore delle misure di cui al precedente comma, le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alla minoranza germanofona della Val Canale.

5. 11. Zeller.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Tutela delle popolazioni istrovenete e dalmate).

1. Forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni di tradizione, lin-

gua e cultura istroveneta della Venezia Giulia e del Friuli, esuli o discendenti di esuli dall'Istria, dal Quarnaro e dalla Dalmazia, tenendo conto della necessità di preservare il loro peculiare patrimonio culturale, nazionale e storico.

Al consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è demandato il compito di approvare le disposizioni necessarie.

5. 01. Menia, Franz, Contente, Migliori, Armaroli, Niccolini.

(A.C. 229 – sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Testo unico).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Testo unico)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte, riordinate e coordinate le disposizioni vigenti in materia di

tutela della minoranza linguistica slovena, con facoltà di integrarle e modificarle secondo i seguenti criteri:

a) semplificazione delle norme con eliminazione di ogni duplicazione di disposizioni;

b) coordinamento delle norme con quelle stabilite dalla presente legge;

c) revisione e tipizzazione delle procedure;

d) adeguamento della normativa alle competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dello stesso, di concerto con i Ministri competenti nelle rispettive materie.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: è delegato ad con la seguente: può.

6. 14. Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: è delegato ad con le seguenti: è autorizzato a.

6. 15. Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: è delegato ad con la seguente: deve.

6. 16. Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: è delegato ad con le seguenti: ha la facoltà di.

6. 17. Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: è delegato con le seguenti: viene delegato.

6. 13. Menia, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole da: centoventi giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte, riordinate e coordinate le disposizioni vigenti in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, con facoltà di integrarle e modificarle secondo i seguenti criteri:

a) semplificazione delle norme con eliminazione di ogni duplicazione di disposizioni;

b) coordinamento delle norme con quelle stabilite dalla presente legge;

c) revisione e tipizzazione delle procedure;

d) adeguamento della normativa alle competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il decreto legislativo di cui Al comma 1, è emanato, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dello stesso, di concerto con i Ministri competenti nelle rispettive materie.

6. 1. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: due anni.

6. 2. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: un anno.

6. 3. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Fragalà, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: un mese.

6. 4. Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: trenta giorni.

6. 8. Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: due mesi.

6. 5. Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sessanta giorni.

6. 9. Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sei mesi.

6. 6. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Fragalà, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centottanta giorni.

6. 10. Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centosessanta giorni.

6. 11. Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: tre mesi.

6. 7. Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.

- 6. 12.** Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire la parola: contenente con le seguenti: che contenga.

- 6. 18.** Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: concernenti con le seguenti: relative alla.

- 6. 19.** Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: riunendole e coordinandole con le seguenti: coordinandole e raccordandole.

- 6. 20.** Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire la parola: coordinandole con la seguente: raccordandole.

- 6. 21.** Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: riunendole e coordinandole con le seguenti: dopo averle raccolte e coordinate.

- 6. 22.** Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: riunendole e coordinandole con le seguenti: raccolte e coordinate.

- 6. 23.** Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: riunendole e coordinandole con le seguenti: dopo averle riunite e coordinate.

- 6. 25.** Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: riunendole e coordinandole con le seguenti: riunite e raccordate.

- 6. 26.** Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: riunendole e coordinandole con le seguenti: riunite e coordinate.

- 6. 27.** Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, sostituire la parola: riunendole con la seguente: raccogliendole.

- 6. 24.** Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

(A.C. 229 – sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Nomi, cognomi, denominazioni slovene).

1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.

2. Il diritto alla denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.

3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua

italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.

4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo, nell'osservanza dei principi e dei criteri direttivi desumibili dai commi 3 e 4 del presente articolo, che disciplini le modalità per consentire ai cittadini appartenenti alla minoranza slovena di ottenere il cambiamento del proprio nome e cognome.

6. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Nomi, cognomi, denominazioni slovene).

Sopprimerlo.

* 7. 1. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimerlo.

* 7. 27. Niccolini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7. 2. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: hanno inoltre il diritto di con le seguenti: possono.

7. 8. Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in tutti gli con le seguenti: negli.

7. 9. Menia, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Niccolini.

Sopprimere il comma 2.

7. 3. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Sopprimere il comma 3.

7. 4. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, sostituire la parola: appartenenti con le seguenti: che appartengono.

7. 10. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Al comma 3, sostituire le parole: ottenere il cambiamento del con le seguenti: mutare il.

7. 11. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Al comma 3, sostituire le parole: ottenere il cambiamento del con le seguenti: cambiare il.

7. 12. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Al comma 3, sostituire le parole: ottenere il cambiamento del con le seguenti: trasformare il.

7. 13. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Al comma 3, sostituire la parola: imposto con la seguente: dato.

7. 14. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Al comma 3, sostituire le parole: nel corrispondente con le seguenti: nell'equivalente.

7. 15. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Al comma 3, sostituire la parola: abitualmente con la seguente: solitamente.

7. 16. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Al comma 3, sostituire la parola: usato con la seguente: adoperato.

7. 17. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Al comma 3, sostituire la parola: usato con la seguente: adottato.

7. 18. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Al comma 3, sostituire la parola: usato con la seguente: utilizzato.

7. 19. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Sopprimere il comma 4.

7. 5. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

7. 29. La Commissione.

Sopprimere il comma 5.

7. 6. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

7. 26. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 2 mesi.

7. 21. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 60 giorni.

7. 20. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 3 mesi.

7. 23. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 90 giorni.

7. 22. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 160 giorni.

7. 25. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 180 giorni.

7. 24. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Sopprimere il comma 6.

7. 7. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. I procedimenti di cambiamento di nome e cognome previsti nel presente articolo sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche negli atti e procedimenti successivi al cambiamento. L'esercizio del diritto di cui al comma 2 non comporta l'applicazione di oneri fiscali aggiuntivi.

7. 30. La Commissione.

(A.C. 229 – sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione).

1. Nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4 alla minoranza slovena è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie, compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in base a moduli predisposti, sono redatti, a richiesta dei cittadini interessati, in lingua italiana e slovena oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena. L'uso della

lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

3. Al fine di rendere effettivi i diritti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna. Nelle zone centrali dei comuni di Trieste, Gorizia e Muggia le singole amministrazioni interessate istituiscono almeno un ufficio rivolto ai cittadini che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1 e 2.

4. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione).

Sopprimerlo.

8. 1. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Fermi restando i principi del libero uso della lingua slovena nelle relazioni private in tutte le sue varie forme e dell'ufficialità della lingua italiana, i cittadini

del gruppo linguistico sloveno hanno il diritto di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici delle amministrazioni comunali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Gli organi ed uffici dei comuni di cui al comma 1, se interpellati in lingua slovena, rispondono nella stessa lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con la traduzione che accompagna il testo italiano.

3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi di qualunque specie, che riguardano cittadini del gruppo linguistico sloveno residenti nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sono accompagnati da traduzione in lingua slovena. Ove tali atti siano rilasciati in base a moduli predisposti, al testo italiano si aggiunge la traduzione in lingua slovena.

4. Gli atti di carattere generale emanati dagli organi ed uffici dei comuni di cui all'articolo 4 sono accompagnati dalla traduzione in lingua slovena.

5. Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate si avvalgono di traduttori interpreti messi a disposizione dalla Prefettura della provincia di appartenenza.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Menia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Fermi restando i principi del libero uso della lingua slovena nelle relazioni private in tutte le sue varie forme e dell'ufficialità della lingua italiana, i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno il diritto di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici delle amministrazioni comunali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 4.

2. Gli organi ed uffici dei comuni di cui al comma 1, se interpellati in lingua slovena, rispondono nella stessa lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con la traduzione che accompagna il testo italiano.

3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi di qualunque specie, che riguardano cittadini del gruppo linguistico sloveno residenti nei comuni di cui all'articolo 4, sono accompagnati da traduzione in lingua slovena. Ove tali atti siano rilasciati in base a moduli predisposti, al testo italiano si aggiunge la traduzione in lingua slovena.

4. Gli atti di carattere generale emanati dagli organi ed uffici dei comuni di cui all'articolo 4 sono accompagnati dalla traduzione in lingua slovena.

8. 20. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Fermi restando i principi del libero uso della lingua slovena nelle relazioni private in tutte le sue varie forme e dell'ufficialità della lingua italiana, i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno il diritto di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici delle amministrazioni comunali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 4, nonché con gli uffici periferici e servizi della pubblica amministrazione aventi competenza a livello comunale in detti territori.

2. Gli organi ed uffici di cui al comma 1, se interpellati in lingua slovena, rispondono nella stessa lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con la traduzione che accompagna il testo italiano.

3. Gli atti e provvedimenti amministrativi di qualunque specie, adottati dagli organi ed uffici di cui al precedente comma, che riguardino cittadini del gruppo linguistico sloveno residenti nei comuni di cui all'articolo 4, sono accompagnati da traduzione in lingua slovena. Ove tali atti siano rilasciati in base a moduli predisposti, al testo italiano si aggiunge la traduzione in lingua slovena.

4. Gli atti di carattere generale emanati dagli organi ed uffici dei comuni di cui all'articolo 4 sono accompagnati dalla traduzione in lingua slovena.

8. 21. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
8. 125 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8. 125, sopprimere il comma 1.

0. 8. 125. 73. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 1, aliena, sostituire le parole: alla minoranza slovena con le seguenti: ai cittadini del gruppo linguistico sloveno.

0. 8. 125. 5. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 1, aliena, sostituire le parole: nel territorio di cui all'articolo 1 con le seguenti: nei comuni di cui all'articolo 4.

0. 8. 125. 2. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 1, aliena, sostituire le parole: nel territorio con le seguenti: nei comuni.

0. 8. 125. 1. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 1, aliena, sostituire le parole: articolo 1 con le seguenti: articolo 4.

0. 8. 125. 3. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 1, aliena, sopprimere le parole: giudiziarie e locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse.

0. 8. 125. 71. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 1, aliena, sopprimere le parole: nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse.

0. 8. 125. 4. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le forze armate e di polizia, anche per le attività di polizia giudiziaria.

0. 8. 125. 70. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, sopprimere il comma 2.

0. 8. 125. 74. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: salvo che per i procedimenti amministrativi.

0. 8. 125. 72. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: - per le forze armate limitatamente agli uffici di distretto -

0. 8. 125. 6. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale.

0. 8. 125. 7. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.

0. 8. 125. 18. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, sopprimere il comma 3.

0. 8. 125. 75. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana con le seguenti: in lingua italiana e, a richiesta dei cittadini interessati, in lingua italiana e slovena oppure accompagnati dalla traduzione in lingua slovena.

0. 8. 125. 10. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana con le seguenti: in lingua italiana e slovena oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena.

0. 8. 125. 9. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli atti di carattere generale emanati dagli organi ed uffici dei comuni di cui all'ar-

ticolo 4 sono accompagnati dalla traduzione in lingua slovena.

0. 8. 125. 8. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, sopprimere il comma 4.

0. 8. 125. 20. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 4, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte di cittadini appartenenti alla minoranza nei rapporti con gli stessi.

0. 8. 125. 12. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le con le seguenti: provvedono all'individuazione, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, delle.

0. 8. 125. 51. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le con le seguenti: prov-

vedono alla predisposizione, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, delle.

0. 8. 125. 52. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono adottare.

0. 8. 125. 54. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono attuare.

0. 8. 125. 35. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono definire.

0. 8. 125. 30. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono deliberare.

0. 8. 125. 31. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono disporre.

0. 8. 125. 32. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono fissare.

0. 8. 125. 28. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono individuare.

0. 8. 125. 55. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono precisare.

0. 8. 125. 29. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono predisporre.

0. 8. 125. 33 Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono sancire.

0. 8. 125. 27. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono stabilire.

0. 8. 125. 53. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: provvedono a disporre.

0. 8. 125. 50. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: provvedono a fissare.

0. 8. 125. 49. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono adoperarsi per adottare.

0. 8. 125. 56. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per individuare.

0. 8. 125. 36. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per dettare.

0. 8. 125. 37. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per fissare.

0. 8. 125. 57. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per predisporre.

0. 8. 125. 38. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per disporre.

0. 8. 125. 39. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per stabilire.

0. 8. 125. 58. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente adottano.

0. 8. 125. 59. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente definiscono.

0. 8. 125. 66. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente deliberano.

0. 8. 125. 67. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente dettano.

0. 8. 125. 62. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente dispongono.

0. 8. 125. 69. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente fissano.

0. 8. 125. 64. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente individuano.

0. 8. 125. 63. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente precisano.

0. 8. 125. 65. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente predispongono.

0. 8. 125. 68. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente stabiliscono.

0. 8. 125. 60. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con la seguente: attuano.

0. 8. 125. 34 Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con la seguente: definiscono.

0. 8. 125. 47. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con la seguente: deliberano.

0. 8. 125. 48. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con la seguente: dettano.

0. 8. 125. 44. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con la seguente: fissano.

0. 8. 125. 45. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con la seguente: precisano.

0. 8. 125. 46. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con la seguente: stabiliscono.

0. 8. 125. 40. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con la seguente: individuano.

0. 8. 125. 41. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con la seguente: sanciscono.

0. 8. 125. 43. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: adottano con la seguente: statuiscono.

0. 8. 125. 42. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 4, sopprimere le parole da: nel rispetto sino alla fine del periodo.

0. 8. 125. 81. Fontanini.

All'emendamento 8. 125, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nelle città di Trieste e Gorizia, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte di cittadini appartenenti alla minoranza nei rapporti con gli stessi.

0. 8. 125. 13. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: centrali con la seguente: periferiche.

0. 8. 125. 14. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: delle città di Trieste e Gorizia con le seguenti: della città di Trieste.

0. 8. 125. 16. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: delle città di Trieste e con le seguenti: della città di.

0. 8. 125. 15. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e nella città di Cividale.

0. 8. 125. 11. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: invece con le seguenti: a cui non si applicano le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 9.

0. 8. 125. 80. Giovanardi.

All'emendamento 8. 125, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ancorché residenti nei territori non compresi dall'articolo 4.

0. 8. 125. 17. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, sopprimere il comma 5.

0. 8. 125. 21. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 5, sopprimere le parole: di intesa con il Comitato di cui all'articolo 3.

0. 8. 125. 19. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimere il comma 7-quater.

0. 8. 125. 82. Fontanini.

Sopprimere il comma 7-quater e sostituirlo con il seguente:

« 7-quater. La regione provvede con legge a definire i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 7-bis tra i soggetti interessati ».

0. 8. 125. 83. Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione).

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 e competenza nei comuni di cui all'articolo 4 della presente legge, secondo le modalità previste dal comma 4, è riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e dell'ordine nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali salvo che per i procedimenti amministrativi — per le forze armate limitatamente agli uffici di distretto — avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.

3. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque specie destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, vengono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale, invece, le singole amministrazioni interessate istituiscono anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti nei territori non compresi dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse verranno disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato di cui all'articolo 3.

6. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

7-bis. Per il progressivo conseguimento delle finalità del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

7-ter. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all'articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito a tal fine il Comitato di cui all'articolo 3.

7-quater. Con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 7-bis tra i soggetti interessati.

8. 125 (Nuova formulazione) La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Alla minoranza slovena è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nelle province di cui all'articolo 1 e nella cui competenza sono compresi i comuni inseriti nella tabella di cui all'articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Salvo quanto disposto dalle già vigenti specifiche disposizioni in materia, gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie, compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in base a modelli predi-

sposti, sono redatti, nei comuni inseriti nella tabella di cui all'articolo 4, nella lingua italiana e slovena, oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

3. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna. Nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia, Cividale, Tarvisio e Muggia, le singole amministrazioni interessate istituiscono comunque, anche in forma consorziata, almeno un ufficio rivolto ai cittadini, ancorché residenti in territori non compresi nella tabella di cui all'articolo 4, che intendono valersi dei diritti di cui ai commi 1 e 2.

4. Nell'ambito della propria autonomia statutaria, i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

5. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 per i concessionari dei servizi di pubblico interesse verranno disciplinate mediante specifiche convenzioni dagli enti pubblici interessati, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 3.

6. Al personale amministrativo e tecnico degli enti pubblici la cui mansione prevede la conoscenza della lingua slovena, si applica quanto previsto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica, 13 maggio 1987, n. 268.

8. 123. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Sopprimere il comma 1.

8. 22. Menia, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: Nei territori compresi con le seguenti: Nelle zone comprese.

8. 23. Menia, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire la parola: territori con la seguente: comuni.

8. 2. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
8. 118. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8. 118, sostituire le parole: articolo 1 con le seguenti: articolo 4.

0. 8. 118. 1. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: compresi nella tabella di cui all'articolo 4, con le seguenti: di cui all'articolo 1, fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana,.

8. 118. La Commissione.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: alla minoranza slovena con le seguenti: ai cittadini del gruppo linguistico sloveno.

8. 6. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, dopo le parole: locali aggiungere le seguenti: e di polizia.

8. 123. Nardini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e giudiziarie e locali nonché i concessionari di servizi di pubblico interesse.

*** 8. 113.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse.

*** 8. 114.** Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse.

8. 3. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, dopo la parola: riconosciuto aggiungere le seguenti: , fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana,.

8. 4. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, dopo la parola: riconosciuto aggiungere le seguenti: , ferma restando l'ufficialità della lingua italiana,.

8. 5. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
8. 119. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8. 119, sopprimere le parole: fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale.

0. 8. 119. 1 Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali salvo che per i procedimenti am-

ministrativi avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.

8. 119. La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le forze armate e di polizia, anche per le attività di polizia giudiziaria.

8. 112. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimere i commi 2 e 3.

8. 24. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Sopprimere il comma 2.

8. 115. Niccolini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
8. 120. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8. 120, sostituire le parole: sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana *con le seguenti:* in lingua italiana e slovena oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena.

0. 8. 120. 1. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 120, sostituire le parole da: a richiesta *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* in lingua italiana e, a richiesta dei cittadini interessati, in

lingua italiana e slovena ovvero accompagnati dalla traduzione in lingua slovena.

0. 8. 120. 2. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque specie destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, vengono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana.

8. 120. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena.

8. 7. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli atti di carattere generale emanati dagli organi ed uffici dei comuni di cui all'articolo 4 sono accompagnati dalla traduzione in lingua slovena.

8. 8. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimere il comma 3.

*** 8. 11.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimere il comma 3.

*** 8. 116.** Niccolini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e Gorizia non ricompresi

nell'elenco di cui all'articolo 4, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte di cittadini appartenenti alla minoranza nei rapporti con gli stessi.

8. 12. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: effettivi, aggiungere le seguenti: ed attuabili.

8. 121. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono sancire.

8. 25. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono fissare.

8. 28. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono precisare.

8. 27. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono definire.

8. 28. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono deliberare.

8. 29. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono disporre.

8. 30. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono predisporre.

8. 31. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con la seguente: attuano.

8. 32. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono attuare.

8. 33. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per individuare.

8. 34. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per dettare.

8. 35. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per predisporre.

8. 36. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per disporre.

8. **37.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con la seguente: stabiliscono.

8. **38.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con la seguente: individuano.

8. **39.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con la seguente: statuiscono.

8. **40.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con la seguente: sanciscono.

8. **41.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: dettano le.

8. **42.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: fissano le.

8. **43.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: precisano le.

8. **44.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con la seguente: determinano.

8. **46.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: provvedono a fissare.

8. **48.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: provvedono a disporre.

8. **49.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono stabilire.

8. **53.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: provvedono alla predisposizione delle.

8. **52.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono adottare.

8. **54.** Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono individuare.

8. **55.** Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono adoperarsi per adottare.

8. **98.** Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per fissare.

8. 57. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per stabilire.

8. 58. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente adottano.

8. 59. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente stabiliscono.

8. 60. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono sancire.

8. 103. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente dettano.

8. 61. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente individuano.

8. 62. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente fissano.

8. 63. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente precisano.

8. 64. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente definiscono.

8. 65. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente deliberano.

8. 66. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente predispongono.

8. 68. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: provvedono a predisporre.

8. 50. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: provvedono all'individuazione delle.

8. 51. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per adottare.

8. 56. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente dispongono.

8. 67. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nelle città di Trieste e Gorizia, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte di cittadini appartenenti alla minoranza nei rapporti con gli stessi.

8. 14. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: centrali con la seguente: periferiche.

8. 15. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

8. 122. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8. 122, sopprimere la parola: Gorizia.

0. 8. 122. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 122, sopprimere la parola: Trieste.

0. 8. 122. 2. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: dei comuni fino a: istituiscono con le seguenti: delle città di Trieste e Gorizia le singole Amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorzata.

8. 122. La Commissione.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: Trieste.

8. 124. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: Gorizia.

8. 16. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e Muggia.

8. 17. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: almeno.

8. 126. Giovanardi.

Sopprimere il comma 4.

8. 18. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimere il comma 5.

8. 19. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. I consigli comunali dei comuni della provincia di Udine di cui alla tabella A possono prevedere nei loro regolamenti l'uso dell'idioma locale da parte dei consiglieri nelle rispettive adunanze, assicurando la verbalizzazione delle adunanze stesse nella lingua italiana.

8. 117. Niccolini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Documenti personali).

1. Nei comuni indicati all'articolo 4, i documenti di carattere personale, quali la carta d'identità, i certificati anagrafici, le dichiarazioni e certificazioni di qualsiasi genere, possono essere redatti in forma bilingue, con il testo sloveno che accompagna quello italiano. Il rilascio del documento bilingue avviene su richiesta dell'interessato.

8. 01. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Documenti personali).

1. Nei comuni indicati all'articolo 4, i documenti di carattere personale, quali la

carta d'identità, i certificati anagrafici, le dichiarazioni e certificazioni di qualsiasi genere, possono essere redatti in forma bilingue, con il testo sloveno che accompagna quello italiano. All'atto della richiesta di rilascio del documento, l'interessato dichiara se opta per la forma bilingue oppure nella sola lingua italiana.

8. 02. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Tutela della minoranza slavofona della provincia di Udine).

1. Nei comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Montenars, Nimis, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano, della provincia di Udine è assicurato il rispetto dell'idioma e della cultura locale.

2. I consigli comunali dei comuni di cui al precedente comma possono prevedere nei loro statuti e regolamenti l'uso dell'idioma locale da parte dei consiglieri nelle rispettive adunanze, assicurando la verbalizzazione delle adunanze stesse nella lingua italiana.

8. 03. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.